

**DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2013
448/2013/R/IDR**

ESCLUSIONI DALL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO IDRICO, PER GLI ANNI 2012/2013 - TERZO GRUPPO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 ottobre 2013

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE), che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000 (di seguito: Comunicazione COM(2000)477), recante “Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 del 14 novembre 2012 (di seguito: Comunicazione COM(2012)673, recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”);
- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (di seguito: legge 36/94), recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999), recante “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-*bis*, come modificato dall'art. 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e, in particolare, l’art. 2, comma 461, sull’“Emanazione da parte degli enti locali, in sede di stipula dei contratti di servizio, di una «Carta della qualità dei servizi»”;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l’art. 10, commi 14 e 28;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l’articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12), recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed, in particolare, l’articolo 34;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” (di seguito direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994);
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 1999” (di seguito: delibera CIPE n. 8/99);
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2001” (di seguito: delibera CIPE 52/2001), ed, in particolare, il punto 1.3 “Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 dicembre 2008, n. 117, recante “Direttiva per l’adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione” (di seguito: delibera CIPE 117/2008);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);

- la richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 33500 del 2012);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267 (di seguito anche: parere 267/13) in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all’Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 11 luglio 2013, 309/2013/R/IDR, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico per gli anni 2012 – 2013, ai sensi dell’articolo 3.4, della deliberazione 585/2012/R/IDR e dell’articolo 2.4, della deliberazione 88/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 309/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2013, 318/2013/R/IDR, recante “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013, secondo gruppo” (di seguito: deliberazione 318/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 367/2013/R/IDR, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che ricadono nelle casistiche di cui al comma 2.7 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 347/2012/R/IDR”.

CONSIDERATO CHE:

in materia di attribuzioni e di finalità

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” e sopprimendo contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- l’art. 10, comma 11, del decreto legge 70/11 stabilisce che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di “garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del

servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici”;

- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, dettagliandone le relative finalità;
- l'art. 2, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa, inoltre, che “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”;
- a tal riguardo, l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”.

CONSIDERATO CHE:

per quanto attiene all'attività fin qui svolta

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti, in capo ai gestori del servizio idrico integrato, alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento del processo partecipativo - che ha incluso lo svolgimento di ulteriori seminari, numerosi incontri con i soggetti interessati richiedenti e l'organizzazione di una Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, tenuta a Milano in data 3 dicembre 2012 - il 28 dicembre 2012 è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha

dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;

- l'invio delle proposte tariffarie da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti era previsto entro il termine del 31 marzo, poi differito, ai sensi delle deliberazioni 108/2013/R/IDR e 158/2013/R/IDR, anche su richiesta degli Enti d'Ambito medesimi, al 30 aprile 2013.

CONSIDERATO CHE:

per quanto attiene alle predisposizioni tariffarie

- l'articolo 3.4, della deliberazione 585/2012/R/IDR prevede l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2013 per le gestioni sottoposte all'applicazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) che, alla data del 31 luglio 2012:
 - non avevano adottato la Carta dei servizi, ai sensi della direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 – emanata al fine di tutelare le esigenze dei cittadini ed al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l'erogazione dei servizi deve uniformarsi – e del d.P.C.M. 29 aprile 1999, il quale, nel fornire lo schema-tipo della Carta del servizio, specifica che “all'adozione della carta dei servizi sono tenuti gli enti e le aziende che, a diverso titolo, gestiscono e forniscono il servizio idrico”;
 - applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato, contravvenendo alle direttive di cui alla delibera CIPE n. 52/2001 – che, al punto 1.3, disponeva un graduale percorso di eliminazione del minimo impegnato entro un arco temporale di quattro anni – ed alla delibera CIPE n. 117/2008 – che, all'art. 1, punto 2), prevedeva, nei casi in cui il minimo impegnato continuasse a trovare applicazione, il superamento dello stesso entro il 31 dicembre 2010;
- analogamente, l'articolo 2.4, della deliberazione 88/2013/R/IDR prevede l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012 e 2013 per le gestioni ex-CIPE che, alla data del 31 luglio 2012, non avevano adottato la Carta dei servizi, nonché per le gestioni che, alla medesima data, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato;
- con deliberazione 271/2013/R/IDR, l'Autorità, tra l'altro, ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) per l'effettuazione di ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle gestioni che, sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, risultano ricadenti nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, previste all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR ed all'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR;

- con note inviate via fax e via posta elettronica in data 19 settembre 2013 (prot. Autorità n. 30248, n. 30249, n. 30287, n. 30333, n. 30335 e n. 30337) a ciascuno dei soggetti di cui all'Allegato 1, all'Allegato 2 e all'Allegato 3 della presente deliberazione, la Direzione Sistemi Idrici (DSID), ha dato evidenza del fatto che dalla raccolta dati effettuata ai sensi della menzionata deliberazione 347/2012/R/IDR tramite i formulari, non è stata indicata l'adozione della Carta dei servizi ovvero è stata indicata l'applicazione alle utenze domestiche della fatturazione di un consumo minimo impegnato;
- tramite le comunicazioni, di cui al precedente alinea, è stato dato preavviso, altresì, della circostanza che, in mancanza di evidenze contrarie a quanto ivi indicato – da inoltrare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione medesima – si sarebbe proceduto, ai sensi della normativa vigente, all'esclusione dall'aggiornamento tariffario, prevedendo, inoltre, di fornire tempestiva evidenza dell'eventuale assoggettamento alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del d.lgs. 267/00;
- alla data di adozione della presente deliberazione, sono da intendersi confermate le risultanze indicate nelle predette comunicazioni, per le gestioni di cui all'Allegato 1, all'Allegato 2 e all'Allegato 3 a seguito o di espresso riscontro da parte dei soggetti competenti o della mancata risposta alle riferite comunicazioni;
- con la deliberazione 309/2013/R/IDR sono state escluse dall'aggiornamento tariffario alcune gestioni ricadenti nelle casistiche di cui all'articolo 3.4, della deliberazione 585/2012/R/IDR e all'articolo 2.4, della deliberazione 88/2013/R/IDR;
- nell'Allegato 2 della deliberazione 309/2013/R/IDR sono riportate anche le gestioni di cui all'Allegato 4 del presente provvedimento per le quali, successivamente alla data di approvazione della medesima deliberazione, sono stati acquisiti nuovi elementi conoscitivi che determinano il reintegro della possibilità di aggiornamento tariffario, in conformità alle deliberazioni dell'Autorità.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR e da quanto emerso nell'ambito degli approfondimenti istruttori, disposti con la deliberazione 271/2013/R/IDR, ferma restando l'applicabilità delle misure prescrittive e sanzionatorie previste dall'art. 2, comma 20, della legge 481/95, i soggetti di cui all'Allegato 1, all'Allegato 2 e all'Allegato 3 ricadono nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2013, previste all'articolo 3.4, della deliberazione 585/2012/R/IDR ed all'articolo 2.4, della deliberazione 88/2013/R/IDR;
- sia necessario confermare il riconoscimento della possibilità di adeguare le tariffe alle sole gestioni che, in osservanza delle disposizioni vigenti, si siano attivate per dotarsi di uno strumento - quale la Carta dei servizi - idoneo a garantire, in un'ottica di tutela dei diritti dei consumatori, la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni, nonché il miglioramento del rapporto tra utenti e fornitori dei servizi, e, dall'altro, di una misura – quale il superamento della previsione di fatturazione di un consumo minimo impegnato – finalizzata al risparmio della risorsa idrica da parte dell'utenza domestica;

- sia opportuno procedere all'aggiornamento dell'Allegato 2 della deliberazione 309/2013/R/IDR

DELIBERA

1. di escludere dall'aggiornamento tariffario, per gli anni 2012 e 2013, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ρ pari ad 1, ai sensi dell'articolo 3.4, della deliberazione 585/2012/R/IDR e dell'articolo 2.4, della deliberazione 88/2013/R/IDR:
 - a) le gestioni di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, che, alla data del 31 luglio 2012, risultavano non aver adottato la Carta dei servizi e, contemporaneamente, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato;
 - b) le gestioni di cui all'Allegato 2, che, alla data del 31 luglio 2012, risultavano non aver adottato la Carta dei servizi;
 - c) le gestioni di cui all'Allegato 3, che, alla data del 31 luglio 2012, risultavano applicare alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato;
2. di intimare l'adempimento dell'obbligo, già previsto a normativa vigente, di adozione della Carta dei servizi e di eliminazione del minimo impegnato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, con l'avvertenza che, in caso di perdurante violazione della presente disposizione, sono applicabili le misure prescrittive e sanzionatorie di cui all'art. 2, comma 20, della legge 481/95;
3. di aggiornare l'Allegato 2 della deliberazione 309/2013/R/IDR espungendo dal medesimo le gestioni di cui all'Allegato 4 della presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, e la versione aggiornata dell'Allegato 2 alla deliberazione 309/2013/R/IDR sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni